

I.C.I.

(Imposta Comunale sugli Immobili)

anno 2011

L'art.1 del D.L.93/08 ha previsto l'azzeramento dell'ICI sull'abitazione principale e che quindi non dovrà più essere pagato;

L'esenzione non riguarda comunque le case accatastate A1-A8-A9.

L'abitazione principale di norma coincide con la residenza anagrafica, è ammessa comunque prova contraria che deve essere data dal contribuente. L'eliminazione dell'ICI riguarda anche le pertinenze all'abitazione principale: nel nostro caso nel numero massimo di n. 1 unità e accatastate in categoria C2, C6 o C7. Rimane valida l'imposizione sugli altri immobili eventualmente posseduti.

- Aliquote e detrazioni:

- 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, immobili dati in affitto o sfitti, negozi, uffici, magazzini, terreni e aree edificabili.
- 6 per mille aliquota per abitazione principale, nei casi previsti.

E' possibile la consultazione presso l'ufficio tributi della banca dati catastale e la conseguente verifica della rendita del proprio immobile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 1^a Agosto 2006 sono stati approvati i nuovi valori delle aree fabbricabili.

- Termini di pagamento:

ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2011

Il versamento pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente deve essere effettuato entro il 16 giugno 2011.

E' consentito calcolare l'imposta anche sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2010.

SALDO : entro il 16 DICEMBRE 2011

La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16/06/2011 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2011. Il contribuente paga il saldo 2011 con l'eventuale conguaglio senza alcuna sanzione.

I contribuenti sono esonerati dall'obbligo di versamento quando il debito complessivo ICI (acconto + saldo) risulta inferiore o pari a € 4,00.

Il pagamento può essere effettuato:

- *utilizzando i bollettini di versamento disponibili presso l'ufficio tributi del Comune sul Conto corrente postale n. 88717350 intestato a GEC S.p.A – Monforte D'Alba – CN -ICI);*
- *senza alcuna commissione presso i seguenti Istituti di Credito:*
 - ✓ Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù;
 - ✓ Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero;
 - ✓ Banca Regionale Europea Spa;
 - ✓ Banca di Credito Azzoaglio;
 - ✓ Cassa di Risparmio di Bra Spa;

- ✓ Cassa di Risparmio di Fossano Spa;
- ✓ Banca Cassa di Risparmio di Savigliano;
- ✓ Cassa di Risparmio di Saluzzo;
- ✓ Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi SCRL;
- ✓ Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

- Tramite modello F24.

Versamenti tardivi - Ravvedimento Operoso

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi moratori del 1,5% dal 01/01/2011

Se il versamento avviene entro un anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi moratori del 1,5 dal 01/01/2011.

Dovrà essere presentato al Comune il prospetto di liquidazione ravvedimento operoso e fotocopia bollettino di versamento.

Termine e modalità di presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno 2010

A partire dall'anno 2008 la dichiarazione ai fini dell'ICI. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibili la semplificazione prevista dall'art. 37 comma 53, del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito in L. 4/8/2006 n. 248 che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs n. 504/1992, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18.12.2007.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati.

La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel Comune di MONFORTE D'ALBA al Comune di Monforte D'Alba – Ufficio Tributi – Via Della Chiesa, 3, in uno dei seguenti modi:

- 1) con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- 2) con consegna diretta all'ufficio tributi che restituisce la copia con la ricevuta di consegna.

La denuncia ICI deve essere presentata su modulo ministeriale approvato con Decreto Ministeriale.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi.

L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità e inabitabilità deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.